

Commissione
Horizontale
Penale per ESTINZIONE
ORD. G. D. BARI

19/10/2015

Il G.D.

A accoglimento della riserva fatta all'udienza del 2.9.15.

Conserva

La richiesta di sospensione dell'esecuzione n° 1127/14 proposta dalla società opponente è fondata e va accolta atteso che ai fini dell'accertamento dell'usuraicità del tasso applicato al mutuo in esame deve tenersi conto anche della commissione lo per la estinzione anticipata del credito (determinato nella misura dell'1,50% alla stregua di quanto previsto dall'art. 1, v. co. 2, 103/96 e tenore del quale "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito". La Corte di Cassazione con la nota sentenzia n° 350/13 ha stabilito che "ai fini dell'applicazione dell'art. 514 del codice penale e dell'art. 1813, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque dovuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori". Ne consegue che ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli per il rimborso le spese di istruttoria e quelle per l'esecuzione dell'immobile o degli immobili concessi in garanzia che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo, e la commissione per estinzione anticipata. Per quanto attiene poi a quest'ultima commissione deve rilevarsi che sebbene sia determinata in misura percentuale sul capitale residuo al fine dell'accertamento dell'usuraicità del mutuo il va dato deve essere apertamente con riferimento al capitale del mutuo e mutuo dovendosi aver riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali del mutuo vengono valutate, così come prescrive la legge, considerato anche che in ipotesi non può essersi che l'estinzione anticipata venga richiesta a distanza di qualche giorno. La necessità di cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata appare viceversa evidente nel caso di specie in cui tale commissione nel contratto è dovuta anche in caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario.

alla stregua di tali considerazioni deve dunque sospendersi la procedura esecutiva considerati che:
il tasso convenzionato della nomatoria del tasso convenzionale, di quello di meno delle spese di istruttoria e di assicurazione nonché dell'1,50% per commissione anticipata è superiore al tasso-soglia determinato all'epoca in cui fu stipulato il contratto in esame con conseguente gratuità del mutuo;
e consegue che alla data in cui è stato intimato al preteetto l'opponente aveva pagato una somma superiore a quella dovuta per le rate scadute della somma capitale sicché il credito avanzato in via esecutiva è privo del requisito dell'esigibilità atteso che la banca opposita non poteva avvalersi della clausola risolutiva espressa non essendosi verificata alcun inadempimento dell'opposto al pagamento di quanto dovuto fino a quel momento per sorte capitale. Considerato che sulle questioni esaminate vi è ancora incertezza di giurisprudenza, sussistono giusti motivi per compensare le spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Tribunale sospende la procedura esecutiva sopra indicata; assegna il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito: spese compensate.
Bari 5.10.15 Il G.E.

Depositato in Cancelleria
Es. 19.10.2015
Autore: [firma]